

DELIBERAZIONE N. 014/2020/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA

J. M. Montiel/ Telecom XXX

(LAZIO/D/118/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 17.2.2020

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente J. M. Montiel del 31 gennaio 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’utente con l’istanza introduttiva e gli scritti difensivi, ha rappresentato quanto segue:

- ❖ che ad ottobre 2014 sottoscriveva presso un centro commerciale un nuovo piano tariffario con Telecom comprendente l’opzione *tim vision* con acquisto di una smart tv.

- ❖ Che dopo la consegna della tv, in data 19.11.2014, esercitava nei tempi previsti dal Codice del Consumo regolare recesso con contestuale riconsegna della TV;
- ❖ Che, nonostante il regolare ripensamento il gestore addebitava sul conto telefonico il costo della TV;
- ❖ Che nonostante i molteplici reclami il gestore sospendeva la linea per morosità;
- ❖ Che la linea non veniva riattivata nonostante provvedimento urgente del Corecom e l'utente perdeva la numerazione.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la corresponsione dell'indennizzo di euro 1.000,00 per la definitiva perdita della numerazione telefonica;
- ii. mancato riscontro del reclamo quantificabile in euro 300,00;
- iii. spese di procedura in euro 200,00.

2. La posizione dell'operatore.

Telecom non produceva scritti difensivi limitandosi alla produzione di un verbale di definizione del 20.3.2017 intercorso tra lo stesso e l'istante, e relativo al procedimento GU14 n. 1037/2016.

3. L'udienza di definizione

All'udienza di definizione del 27.9.2018, il gestore, per mero spirito conciliativo, proponeva la corresponsione di una somma omnia di € 500,00 che veniva rifiutata dal delegato dell'utente.

4. Motivazione della decisione.

In via preliminare, ed assorbente di ogni questione di merito, si rileva la sovrapposizione di quanto dedotto (e richiesto) nel presente procedimento rispetto a quello precedentemente instaurato tra le stesse parti e rubricato al n.1037/2016.

Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l'esistenza di una procedura di definizione n. 1037/2016, avente medesimo oggetto di quella posta a base della presente istanza di definizione e conclusa con verbale di accordo sottoscritto in data 20.3.2017.

Il formulario GU14 1037/2016 aveva ad oggetto i medesimi fatti e parte delle richieste formulate oggi dall'istante.

E difatti nel corso di quel procedimento l'istante ha chiesto, tra l'altro, oltre al rimborso di quanto corrisposto per l'acquisto della TV anche l'indennizzo da illegittima sospensione della linea, la perdita della numerazione (contenuta nella descrizione dei fatti inviata in data 11.1.2017 e ribadita a pag. 4 della successiva memoria difensiva con la quantificazione dell'indennizzo in € 1000,00) nonché l'indennizzo da mancata risposta ai reclami ivi allegati.

Il GU14 del 31.1.2018, introduttivo del presente procedimento, riporta la medesima descrizione dei fatti della precedente istanza, le richieste di indennizzo per perdita della numerazione e quella da mancata risposta al reclamo, e contiene le medesime produzioni documentali poste a fondamento delle precedenti pretese soddisfatte con l'accordo endoprocedimentale del 20.3.2017.

Pertanto, per la palese violazione del principio del *ne bis in idem*, si dichiara la inammissibilità della presente istanza con ogni conseguenza di legge.

5. Sulle spese di procedura.

Per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n.173/07/CONS, del 19 aprile 2007, nel determinare rimborsi ed indennizzi, si deve tener conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti". Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene, equo compensare le spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'inammissibilità dell'istanza del Sig. J. M. Montiel nei confronti di Telecom XXX con compensazione delle spese di procedura.
2. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

Il Direttore

Ing. Vincenzo Ialongo

F.TO